

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia

composta dai magistrati

Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel.

Dott.ssa Paola Tanara Consigliere

Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere

Dott.ssa Susanna Galli Consigliere onorario

Dott. Riccardo Pardini Consigliere onorario

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 10.11.2022, promossa con appello depositato in data 09.09.2021 da:

TIZIA nata a _____, il ____, C.F. _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ del foro di Milano presso il cui studio in Milano, via _____ elegge domicilio, giusto mandato in calce al ricorso in appello;

CAIO nato a _____ il ____, C.F. _____, rappresentato e difeso dall'avv. _____ del Foro di Milano preso il cui studio in Milano, _____ elegge domicilio, giusta delega in calce al ricorso in appello

APPELLANTI

CON L'INTERVENTO DI

- CURATORE SPECIALE del minore in persona dell'avv. _____ con studio in _____

- PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Milano, in persona del dott.

Giuseppe D'Amico

Oggetto: appello avverso la sentenza n. .../2021 emessa, in data 08.07.2021, depositata il 10.08.2021, dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nella procedura n. .../18 R.G. ADS che dichiarava lo stato di adottabilità del minore TIZIETTO (n. il _____2018)

CONCLUSIONI

Per TIZIA: "In totale riforma della sentenza n. 189/21 del 8/7/2021 (depositata il 10/8/2021) (RG n. .../2018 ADS), pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore TIZIETTO, nato a _____, il _____, a _____ e per l'effetto revocare lo stato di adottabilità. in via subordinata nel caso in cui non si revocasse lo stato di adottabilità, valutare la possibilità di procedere con una adozione c.d. "mite", al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra il piccolo

TIZIETTO e la famiglia di origine, ed in particolare la madre, signora TIZIA e con il conseguente mantenimento dei rapporti suddetti e la loro predisposizione attraverso i Servizi Sociali competenti.

In via ulteriormente subordinata procedere con una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio sulla signora TIZIA e sulla sua genitorialità”.

Per CAIO: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, sezione per i minorenni, previa fissazione d’udienza, sentite le parti ed effettuato ogni opportuno accertamento, annullare la sentenza n. .../21 emessa in data 08.07.21, notificata il 10.08.21, dal Tribunale per i minorenni di Milano, e per l’effetto revocare la sospensione per il sig. CAIO dalla capacità genitoriale sul figlio TIZIETTO con ciò permettendo la prosecuzione dei rapporti tra il minore e il padre”.

Curatore speciale: “conferma del decreto “ .

Per il Procuratore Generale: “che la Corte di Appello- 5 Sezione Civile- di Milano, voglia respingere l’appello, e voglia confermare la sentenza n. 189/2021 emessa, in data 08.07.2021, depositata il 10.08.2021, dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nella procedura n. 156/2018 RG ADS”.

FATTO E DIRITTO

Al fine di chiarire le ragioni che inducono questa Corte a respingere l’appello, vanno svolti, in premessa, alcuni rilievi in fatto:

I. il Tribunale per i Minorenni ha seguito le vicende della sig.ra TIZIA nell’ambito di procedimenti civili e di adottabilità degli altri suoi figli, che sono stati tutti allontanati: da lei a) _____, nato nel..., era stato allontanato dalla madre e collocato in Comunità nel 2012; b) _____, nato nel ..., inizialmente collocato in Comunità con la madre ne veniva separato dopo che la TIZIA veniva dimessa dalla struttura per i gravi comportamenti tenuti tra cui i rientri in Comunità in stato di grave alterazione alcolica; dopo un breve periodo nel quale rimaneva collocato in Comunità da solo, il minore veniva collocato presso la nonna paterna, prevedendo incontri solo protetti con la madre; c) _____, nata nel..., a definizione del procedimento di adottabilità il 17.02.2017, veniva collocata in famiglia affidataria con dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre; d) _____, nata nel..., veniva collocata in Comunità con la madre dove rimanevano per circa un anno. Successivamente il Tribunale avallava la proposta dei SS di spostare la bambina e la madre in un contesto di semiautonomia. Il passaggio in semiautonomia ha però dimostrato un cambiamento della TIZIA solo apparente; iniziava a disertare gli appuntamenti sia con il CPS che con il SERT/NOA; riprendeva ad abusare di alcolici e ad assumere cocaina e coinvolgere la minore in situazioni di rischio. La bambina veniva pertanto allontanata dalla madre e collocata in via d’urgenza dai nonni paterni e successivamente in comunità. Il procedimento veniva concluso nel marzo 2019 con dichiarazione di non luogo a provvedere sull’adottabilità, conferma dell’affido all’ente perché fosse collocata in famiglia affidataria a lungo termine; veniva disposto il mantenimento dei soli rapporti con i nonni paterni, la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con interruzione dei rapporti con la figlia.

-In data 17.12.2017 la Polizia di Stato interveniva su chiamata di un passante per sedare una lite in corso tra la TIZIA ed il nonno paterno della minore ____ alla presenza di quest’ultima. Dal verbale della polizia si evince che la TIZIA, in evidente alterazione psico-fisica (dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti) aggrediva verbalmente e fisicamente l’ex suocero da lei stessa chiamato,

presumibilmente, per chiedergli soldi per l'acquisto della droga da dei ragazzi con i quali stava discutendo in strada. (cfr. verbale polizia di stato del 18.12.2017).

-Della nascita di TIZIETTO, in data ____-.2018, si è appreso a seguito di segnalazione dell'Ospedale San Gerardo di Monza - dove veniva ricoverato in reparto di terapia neonatale – in quanto neonato nato da madre tossicodipendente che aveva assunto cocaina fino a pochi giorni prima del parto tanto che anche il minore appena nato è risultato positivo alla cocaina.

II. Il Tribunale per i Minorenni in data 12.10.2018 ha emesso il decreto provvisorio nel proc. n. .../2018 R.G. ADS con il ha: a) affidato il minore al Comune di Brugherio, perché provvedesse dalle dimissioni dall'ospedale al suo immediato collocamento in piccola Comunità familiare o in famiglia professionale; b) previsto la regolamentazione dei rapporti con i genitori e con i parenti che lo richiedessero con modalità esclusivamente protette e osservate; c) che il SERT/NOA inviasse una relazione sulla presa in carico della madre da dicembre 2017; d) incaricato i S.S. di Brugherio di attivare tutti i più opportuni sostegni per la madre, assicurandole la prosecuzione o riavvio del percorso terapeutico da parte del SERT/ NOA e un sostegno alla genitorialità, oltre che di riferire entro un mese sull'andamento della situazione e su eventuali richieste relative al bambino presentate da familiari materni o paterni.

-Ad aprile 2019 il minore, dopo un periodo di collocamento in una piccola Comunità familiare, per motivi di salute, è stato spostato in una famiglia professionale dove tuttora si trova.

-Nel corso dell'istruttoria, sono stati acquisiti gli atti del procedimento di adottabilità relativo alla sorella _____, figlia dei medesimi genitori, e i provvedimenti che definivano i procedimenti degli altri figli della TIZIA. In particolare in data 16.11.18 i genitori sono stati sentiti ex art 12 L. n. 184/83 ed in data 24.4.20 sono stati sentiti gli attuali affidatari

Con specifico riferimento alla personalità della madre è emerso quanto segue:

-Dalla CTU del 3.12.2015 risulta che “la madre fatica a armonizzare parti diverse e contraddittorie di sé: confusa e controllante, desiderosa di essere una buona madre ma non a contatto con le sue difficoltà, impulsiva persecutoria, immatura, poco riflessiva e in difficoltà nel fare un corretto esame di realtà. Esprime modalità relazionali ansiose, dove cerca il controllo dell'altro, proponendo un rapporto del tutto asimmetrico e non complementare. Tali caratteristiche e modalità relazionali trovano spiegazione nella sua traumatica e sofferta storia infantile e adolescenziale, ma purtroppo sono ancora ben lontane dall'essere almeno in parte, oggetto di riflessione e trasformate in modo resiliente. Anzi, confermano l'ipotesi diagnostica di un disturbo borderline della personalità, con tratti persecutori, come evidenziato nelle relazioni dei Servizi. Disturbo di personalità che non ha visto nessun cambiamento significativo dopo l'allontanamento di _____ e il suo recente collocamento in comunità, ma che anzi ha purtroppo visto il ripetersi di agiti già utilizzati in passato per fare fronte al dolore della separazione, come quando la signora non ha esitato a cercare il nuovo compagno CAIO e a programmare repentinamente la nascita della nuova figlia.” [...]

Ulteriori elementi venivano acquisiti in base agli Aggiornamenti dal Noa stando ai quali:

-dalla relazione del 07.10.2019 risulta che in numerose occasioni la sig.ra TIZIA non si è presentata per effettuare gli esami previsti nonostante l'impegno sottoscritto dalla paziente di sottoporsi agli esami delle urine due volte alla settimana;

-dalla relazione del 29.07.2020 relativa al periodo fino al giugno 2020 risulta che il 19.05.2020 il prelievo ematico è risultato nella norma e il 21.05.2020 l'esame del capello ha dato esito positivo ad alcol e cocaina; successivamente i contatti con la paziente vengono interrotti.

Altri significativi elementi emergono dagli aggiornamenti del CPS:

dalla relazione del 25.03.2020 si rileva che La reclamante risulta affetta da disturbo borderline e nel periodo compreso dal 17.12.2019 al 20.02.2020 la TIZIA ha interrotto i contatti con l'ambulatorio e non si è più sottoposta a controlli né presentata ai curanti;

-dalla relazione del 22.12.2020 si evidenzia che non vi sono stati più contatti tra la paziente e l'ambulatorio.

Rilevanti sono le emergenze che si ricavano dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di B. relativi alla madre da cui si evince in particolare dalla relazione del 10.04.2019 risulta che durante un incontro effettuato nel mese di gennaio, la signora ha assunto toni molto accesi arrivando a minacciare gli operatori ("se succede qualcosa a ____ vi ammazzo") accusando la psicologa di essere stata corrotta dai nonni paterni dei figli ____ e TIZIETTO per via dell'aumento degli incontri degli stessi con la piccola ____.

-Dalla relazione del 25.03.2020 emerge che la madre non ha un'occupazione lavorativa, ha percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di febbraio 2020, sospeso per difformità ISEE. Nel mese di settembre ha contratto matrimonio con un uomo di 25 anni di nazionalità marocchina. Ha riferito di essere rimasta incinta ma di aver avuto una interruzione spontanea della gravidanza.

L'atteggiamento della sig.ra nei confronti degli operatori del Servizio permane oscillante, così come il suo umore che passa dall'euforia alla rabbia, alla deflessione. I colloqui sono caratterizzati da un eloquio confuso e i contenuti sono talvolta chiari e altre caotici e disconnessi.

-Dalla relazione del 15.01.2021 risulta che a causa del covid gli incontri madre-bambino sono stati interrotti e che le informazioni sul minore durante tutto il periodo del lockdown le sono state fornite dalle operatrici. Con il mese di settembre sono ripartiti gli incontri in presenza ai quali però, la sig.ra TIZIA, per vari motivi, non si è mai presentata.

-Dalla relazione del 18.01.2021 emerge che la TIZIA vive in un alloggio ALER a Brugherio, ha già un debito con ALER e per tale motivo richiede sostegno al Comune e alla Caritas. Non ha un'occupazione fissa ma da qualche mese lavora come collaboratrice domestica presso un vicino di casa anziano, guadagnando circa 200 euro mensili. Il marito della sig.ra non ha un'occupazione. Ne elaborato dolore dell'abbandono da neonato e dalla separazione del fratello gemello" (...) nel rapporto con la bambina si mostra gentile, premuroso ma non in grado di assumere responsabilità"

Quanto al padre dalle Relazioni Servizi Sociali sono emerse una serie di circostanze tra loro convergenti

-Dalla relazione del 25.03.2020 si rileva che quanto agli incontri in spazio neutro, il rapporto padre figlio è tutto da costruire. Il bambino si mostra irrequieto. Ha continuato a manifestare i suoi dubbi sulla reale paternità rispetto a TIZIETTO. Appare più interessato a _____, esternando la sua volontà di recuperare i rapporti con la minore.

-Dalla relazione del 15.01.2021 emerge che anche gli incontri padre- minore, a causa del Covid, sono stati interrotti. Il sig. CAIO non ha mai chiesto informazioni sul bambino, né fatto commenti sulle foto o video ricevuti. Gli incontri sono ripresi nel mese di settembre 2020.

-Dalla relazione del 18.01.2021 risulta che il CAIO in occasione dei colloqui con i servizi in un primo momento negava di aver avuto un altro figlio dalla nuova compagna e che avrebbe fatto conoscere il piccolo TIZIETTO alla sua nuova famiglia solo in vista di un rientro del minore a casa.

Da circa due anni il CAIO vive in una casa di montagna, in provincia di Como, di cui non ha voluto fornire altre indicazioni.

-Il curatore speciale del minore, con la comparsa conclusionale dell'1.06.2020 ha chiesto la dichiarazione dello stato di adottabilità di TIZIETTO e la disposizione dell'affidamento preadottivo presso la famiglia affidataria che si occupa di lui dal 2019.

III. Con sentenza emessa in data 08/07/2021 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha così statuito *"dichiara lo stato di adottabilità di TIZIO" (...), sospende i genitori dalla responsabilità genitoriale sul figlio e interrompe i rapporti tra il minore e tutti i suoi familiari", nomina "Tutore provvisorio il Comune di B. nella persona del Sindaco pro-tempore, affinché prosegua nelle loro cure provvedendo al suo collocamento in famiglia scelta da questo Tribunale (...)"*

IV. Avverso la citata sentenza, in data 09.09.2021 ha interposto appello TIZIA, madre del minore TIZIETTO, nato a _____ il ____ 2018, deducendo a sostegno del gravame le seguenti censure:

- Con il primo motivo lamenta la carenza dei presupposti per ritenere lo stato di abbandono del minore TIZIETTO, la madre non ha mai abbandonato il piccolo TIZIETTO e non si è disinteressata allo stesso; deduce che l'adozione del minore costituisce una *extrema ratio*. Presupposto della dichiarazione di adottabilità è lo stato di abbandono del minore, ovvero la condizione che il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado, che nel caso di specie non è mai avvenuta; evidenzia che al di fuori dell'Ospedale, alla signora TIZIA non è stato mai permesso di tenere il minore, che è stato sin da subito allontanato e collocato in comunità e poi in una famiglia professionale; si duole che non è stato considerato che la signora TIZIA ha intrapreso un percorso tant'è che si è sposata, ha una abitazione che con fatica riesce a mantenere (grazie anche agli aiuti della madre e di enti di assistenza oltre che dei servizi sociali) e ha cercato con tutti i suoi limiti di poter mantenere un rapporto con il piccolo TIZIETTO, così come con gli altri figli;

- Con il secondo motivo chiede in via subordinata che non venga reciso e del tutto il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in particolare che sarebbe sicuramente pregiudizievole per il piccolo TIZIETTO che nel corso di questi 3 anni ha instaurato un legame affettivo con la madre

III. In data 09.09.2021 ha proposto appello CAIO, padre del minore lamentando, in ordine alla sussistenza della capacità genitoriale, di essere sempre stata una figura presente e attenta nei confronti del figlio, di aver sempre partecipato ai colloqui con gli operatori e di aver effettuato incontri in modo sempre più partecipe e puntuale con il figlio. A detta dell'appellante l'atteggiamento del padre descritto dai servizi come "passivo e poco partecipe" è da imputare al carattere introverso dello stesso. Il padre sostiene che nonostante le sue difficoltà caratteriali sia in

grado di esercitare la capacità genitoriale, ragion per cui verrebbe meno il presupposto per la dichiarazione di adottabilità.

IV. Con decreto del 28.01.2022 è stata disposta la riunione del procedimento n. 1171/2021 R.G., apertosi a seguito di appello proposto in data 09.09.2021 dal sig. CAIO, padre del minore, al procedimento n. .../2021 R.G., trattandosi di impugnazione avverso il medesimo provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

V. Nel corso del procedimento avanti a questa Corte è stata acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Brugherio del 24.10.2022 che ha confermato un quadro sostanzialmente coerente con le emergenze sopra ricordate vale a dire che:

- il minore TIZIETTO è ben inserito nella famiglia scelta dal Tribunale per i Minorenni per l'affido preadottivo, ha una crescita regolare e appare sereno. Non è emerso che il minore abbia chiesto dei genitori.

- Relativamente ai genitori, il padre, CAIO, non ha più richiesto contatti con il Servizio sociale dalla comunicazione della sentenza di adozione. Anche prima della sentenza era restio nell'accettare di intervenire a colloqui e raccontare della propria vita.

- La madre, TIZIA, ha raccontato all'Assistente sociale, contattata per motivi economici, lavorativi e alloggiativi, di essere depressa per aver perso anche TIZIETTO. I mesi seguenti non ha più chiesto notizie né fatto riferimento al ricorso in Corte d' Appello. Il servizio sociale ha proseguito a supportare la signora nell'inserimento sociale e lavorativo ma con notevoli difficoltà di collaborazione. L'esame del capello effettuato il 22 aprile 2022 ha dato esito positivo a THC e cocaina. Nonostante il reddito di cittadinanza e il supporto di Caritas, la signora non ha pagato in questi mesi l'affitto della casa A.. A luglio '22 la signora è stata messa agli arresti domiciliari per 9 mesi per reati commessi nei primi anni 2000. I primi di ottobre '22 la signora TIZIA, che era già in lite da tempo con una vicina di casa, le ha sfregiato il volto ed è stata condotta dalle Forze dell'Ordine in Carcere. Non sono ancora chiari i tempi di carcerazione della signora TIZIA.

VI. All'udienza collegiale del 10.11.2022 le parti si sono riportate come da atti depositati e il PG ha chiesto la conferma del decreto.

Motivi della decisione

Così riassunto lo sviluppo della vicenda, la decisione del Tribunale e le censure ad essa mosse, questa Corte ritiene di dover confermare la valutazione del giudice di prime cure.

Ritiene la Corte che l'appello proposto è infondato per le ragioni di seguito esposte.

-QUANTO ALLO STATO DI ABBANDONO

Va condivisa la valutazione del primo giudice che ha posto in luce le seguenti circostanze rilevanti ai fini del decidere: 1) inadeguatezza dei genitori ad occuparsi del minore dato il perdurante stato di tossicodipendenza della madre che non ha mostrato potersi discostare dall'uso di sostanze ed il disinteresse del padre nei confronti del figlio tant'è che ha interrotto i rapporti da diversi mesi ; 3)

impossibilità per la madre di sintonizzarsi con i bisogni del figlio; 4) assenza di una concreta situazione stabile ove il minore possa essere collocato, considerato che i genitori non vivono insieme, hanno nuovi nuclei familiari e non hanno saputo illustrare quale concreta situazione abitativa e lavorativa potrebbe supportarli nello svolgimento dei compiti genitoriali; 5) assenza di un progetto di vita stabile e tutelante per il minore da parte di entrambi che non hanno rapporti tra di loro. Ad ulteriore conforto della opinione del giudice di prime cure è il rilievo che nel corso del procedimento la situazione dei genitori è diventata sostanzialmente irreversibile in quanto la madre ha abbandonato gli interventi terapeutici rifiutando di essere seguita sia dal Noa che dai Servizi così come il padre ha smesso di avere contatti con il minore. Basta osservare che le valutazioni svolte nel corso della perizia effettuata nel corso del procedimento per l'adottabilità della minore _____ conservano attualità sotto tutti i profili sancendo la situazione di irreversibilità di cui alla sentenza di primo grado e riscontrando sotto ogni punto di vista le criticità che entrambi gli appellanti presentano sotto il profilo della idoneità genitoriale.

Ritiene questa corte che il T.M. abbia correttamente ravvisato, nel caso di specie, lo stato di abbandono del minore in applicazione dei principi enunciati, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui "La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto. (Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021). Come è noto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, in relazione ai comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli. Pertanto, la decisione del giudice deve essere realizzata con "particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono loro totale inadeguatezza (così: Cass. sez. I n. 13435 del 30.6.2016; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24717 del 14/09/2021).

Ritiene la Corte che ad ulteriore conforto della opinione del primo giudice è il rilievo che ammesso e non concesso che sia ravvisabile un futuro recupero da parte dei genitori, si tratta comunque di tempi non compatibili con l'esigenza di una crescita equilibrata del minore. Va qui rammentato al contempo il fondamentale criterio di necessaria compatibilità temporale dei possibili interventi da attuarsi sui genitori e i tempi fisiologici del minore che ha, come ciascun individuo, un insopprimibile diritto al corretto ed equilibrato sviluppo psicofisico della propria persona. La stessa Corte di legittimità ha di recente posto in risalto il consolidato criterio di bilanciamento degli interessi in vista della tutela dei diritti del minore nella delicata fase evolutiva; tra essi si richiama Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, n. 6533, secondo la quale "lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità, dovendo il giudice verificare in primo luogo la effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.

civile, sez. I, 30/06/2022, n. 20948; Cassazione civile, sez. I, 23/06/2022, n. 20322; Sez. U -, Sentenza n. 35110 del 17/11/2021).

Pertanto, va respinto, il primo motivo di appello.

-QUANTO ALLA ADOZIONE MITE

Va parimenti respinto il motivo di appello, proposto in via subordinata, con cui viene chiesto che non siano interrotti i rapporti del minore con i genitori, con riferimento specifico alla adozione c.d. "mite".

Come è noto il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. (Cassazione civ. sez. I, ord. 1 luglio 2022, n. 21024.) La pluralità di modelli di adozione nel nostro ordinamento impone ormai di valutare, di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, il ricorso al modello di adozione che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine e se l'adozione che recida ogni rapporto con la famiglia di origine, in presenza di situazioni di semiabbandono, in cui la idoneità non piena dei genitori biologici non escluda l'opportunità della loro presenza nella vita del minore, in considerazione dell'affetto e dell'interesse da essi dimostrato nei confronti del minore, possa o meno rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse dello stesso. Tuttavia la diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 44. Infatti secondo la SC, la diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 44.

Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario - in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione - che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione L. n. 184 del 1983, ex art. 44.5. La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte a cui ha sostenuto di volersi ispirare. In primo luogo, non era possibile addivenire a una forma di statuizione ibrida, che, da una parte, accertasse lo stato di abbandono in funzione di successiva pronuncia di adozione piena o legittimante e, dall'altra, disponesse l'adozione della minore ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d). La Corte di merito non ha tenuto conto che la pronuncia di adozione, piena o in casi particolari, esula dal giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di adottabilità e che l'adozione ai sensi della L. n. 1983 del 1984, art. 44, lett. d), poteva essere dichiarata

nel caso di specie, in ragione dell'avvenuta presentazione di un ricorso per la dichiarazione di adottabilità della minore, soltanto dopo l'eventuale accertamento negativo della condizione di abbandono, all'esito di un apposito procedimento incentrato sull'idoneità degli adottanti ad assumere tale status. Peraltro, i giudici distrettuali, nell'apprezzare la situazione della minore portata alla loro valutazione, erano chiamati a effettuare una scelta alla luce dell'interesse della bambina, acclarando o negando l'esistenza di una situazione di abbandono, cosicché non era possibile addivenire a una statuizione che, da un lato, confermasse la dichiarazione dello stato di adottabilità in funzione della successiva declaratoria di un'adozione legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, e dall'altro creasse un vincolo di filiazione giuridica di carattere non estintivo del rapporto del minore con la famiglia di origine. (Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, (ud. 26/04/2022, dep. 01/07/2022), n. 21024).

Quindi alla stregua della opinione citata esorbita dalla valutazione demandata a questa Corte ogni considerazione in ordine alla adozione c.d mite. In ogni caso alle medesime conclusioni si giunge anche secondo altro ordine di considerazioni. Infatti la valutazione circa la possibilità di mantenere legami con la famiglia di origine implica un giudizio positivo circa l'opportunità della loro presenza dei genitori biologici nella vita del minore, in considerazione dell'affetto e dell'interesse da essi dimostrato nei confronti del minore. Tuttavia, nella specie, la mancanza di situazioni di vita stabili e di un progetto condiviso da parte dei genitori ostano alla possibilità di mantenere legami significativi con il minore anche in ragione della considerazione che da tempo non hanno contatti con il figlio. Per di più, occorre ribadire, che gli eventuali ed ipotetici tempi dei genitori collidono con le esigenze di crescita del minore che sono attuali e concrete e necessitano di attenzioni e accudimento costanti che i genitori allo stato non sono in grado di offrire. Pertanto, la conservazione di legami con la famiglia di origine costituirebbe una scelta non adeguata al preminente interesse del minore. Pertanto, il motivo è infondato e va respinto.

Di conseguenza, assorbita ogni ulteriore questione dalle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo¹

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Milano

decidendo sull'appello proposto da TIZIA e CAIO avverso la sentenza n. 189/21 emessa in data 08.07.21, notificata il 10.08.21, dal Tribunale per i minorenni di Milano e respinta ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza, così provvede:

1) RESPINGE l'appello

3) PONE a carico di TIZIA e CAIO in pari quota ed in favore del curatore speciale del minore, avv.

¹ Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2020, n. 25653. Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario. (v. anche Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n. 8388)

_____ le spese del gravame che liquida in euro 1.112,00 a titolo di competenze professionali, oltre accessori di legge se e nella misura del dovuto.

Milano, così deciso il 10.11.2022

Il Presidente

Anna Maria Pizzi